

## REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2000 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2000

**che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2000/346/PESC, del 26 aprile 2000, che estende e modifica la posizione comune 96/635/PESC relativa alla Birmania/Myanmar<sup>(1)</sup>,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Visto il persistere di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani da parte delle autorità birmane, in particolare l'intensificarsi delle repressioni dei diritti civili e politici, e la mancata adozione, da parte di dette autorità, di misure di democratizzazione e di riconciliazione, la posizione comune 2000/346/PESC estende le misure restrittive applicabili alla Birmania/Myanmar ai sensi delle posizioni comuni 96/635/PESC<sup>(2)</sup> e 98/612/PESC<sup>(3)</sup> congelando, fra l'altro, i capitali dei membri di alto livello del Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo, delle autorità birmane competenti nel settore del turismo, dei membri di alto livello dell'esercito, del governo o delle forze di sicurezza responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione di politiche che impediscono il passaggio alla democrazia della Birmania/Myanmar o che traggono vantaggio da queste politiche, e dei loro familiari, e vietando la vendita, la fornitura e l'esportazione di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici.
- (2) Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato.
- (3) Quando dette misure riguardano il territorio della Comunità, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria per evitare distorsioni di concorrenza. Ai fini del presente regolamento, si considera che il territorio suddetto sia costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato alle condizioni ivi precisate.
- (4) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere abilitate, all'occorrenza, a far rispettare il presente regolamento.
- (5) Fatti salvi gli obblighi esistenti riguardo a determinate voci, la Commissione e gli Stati membri devono informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi tutte le altre infor-

mazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento.

- (6) È auspicabile che le sanzioni previste in caso di violazione del presente regolamento possano essere imposte dopo la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono vietate la vendita, la fornitura, l'esportazione e la spedizione consapevole e intenzionale, diretta o indiretta, delle attrezzature elencate nell'allegato I, anche di origine non comunitaria, a qualsiasi persona fisica o giuridica della Birmania/Myanmar, nonché a qualsiasi persona fisica o giuridica ai fini di qualsiasi attività commerciale svolta sul o gestita dal territorio della Birmania/Myanmar.

*Articolo 2*

1. Sono congelati tutti i capitali detenuti al di fuori del territorio della Birmania/Myanmar dai membri di alto livello del Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo, dalle autorità birmane competenti nel settore del turismo, dai membri di alto livello dell'esercito, dal governo o dalle forze di sicurezza responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione di politiche che impediscono il passaggio alla democrazia della Birmania/Myanmar o che traggono vantaggio da queste politiche, e dai loro familiari, i cui nomi sono elencati nell'allegato II.

2. È vietato mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, capitali destinati alle persone di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

— «capitali»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi — ma si tratta di un elenco non limitativo — i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento; i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi; i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivativi; gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività; il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fidejussioni e gli altri impegni finanziari; le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione; i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie e tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni,

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> GU L 287 dell'8.11.1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 291 del 30.10.1998, pag. 1.